

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DI DATA 20.12.2008

OGGETTO: Revisione al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI). - Regolamento ICI.-

Premesso che:

con deliberazione n. 28 dd. 29.10.1998 esaminata dalla Giunta provinciale il 23.12.1998 sub. n. 8337/4-R veniva approvato il regolamento per l'applicazione dell'ICI nel Comune di Caldes;

Con deliberazione consiliare n. 38 dd. 21.12.2004 si erano aggiornati i valori venali per le aree fabbricabili di cui all'art. 3 del regolamento ICI in ottemperanza al comma 5° dell'art. 5 del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504;

Con deliberazione consiliare n. 3 dd. 26.01.2006 si erano rideterminati i valori venali delle aree fabbricabili di cui all'art. 3 e apportata una modifica all'art. 4 stabilendo che:

“Le aree di servizio di seguito riportate di cui al titolo 5° delle Norme di Attuazione al P.R.G. urbanisticamente destinate ad opere e impianti pubblici e le aree a parcheggio pubblico sono esenti dall'I.C.I. salvo che il Comune od altro Ente pubblico realizzi le opere stesse. In questo caso le aree utilizzate sono assoggettate ad I.C.I. in via retroattiva per il periodo di anni cinque decorrenti dalla data di acquisizione tramite procedura espropriativa, ovvero compravendita. La base imponibile I.C.I. sarà pari all'indennità di esproprio o al prezzo di compravendita.”

Che il Consorzio dei Comuni Trentini con circolare n. 42 dd 04.12.2008 ha consigliato di rivedere il Regolamento ICI e inserire l'esenzione totale dall'ICI dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo e quelle assimilate in conformità a quanto disposto dall'art. 1 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008 n. 126;

Che è opportuno adeguare il regolamento comunale recependo le modifiche introdotte dalla normativa nazionale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti ed esaminati gli articoli n. 2, 4 e 7 del Regolamento oggetto di revisione così come formulati dal Consorzio dei Comuni Trentini:

Art. 2 Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento, salvo quanto disposto dall'art. 9 bis della L.P. 15 novembre 1993 n. 36.
2. In carenza di provvedimenti deliberativi, si applicano le aliquote e le detrazioni in vigore nell'anno precedente.

Art. 4 Esenzioni

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del D.Lgs. 504/92 e dell'art. 59 comma 1, lett. b) del D.Lgs. 446/97, si considerano esenti gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti Enti e dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Ai sensi del comma 1 lettera c), dell'art. 59 del D.Lgs. 446/97, si stabilisce che l'esenzione dall'I.C.I. prevista all'art. 7 comma 1 lettera i) del D.Lgs. 504/92, concernente gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73 comma 1 lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni, compete esclusivamente per i fabbricati e a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.
3. Ai sensi dell'art. 1 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008 n. 126, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo e quelle assimilate ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento, ad esclusione di quella di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, sono esenti.
4. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 6, comma 3-bis del D.Lgs. 504/92 e dell'art. 1 del D.L. 93/2008, convertito con modificazioni dalla L. 126/2008, è esente, qualora non risulti classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, la casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ne risulti assegnatario, a condizione che questi non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

5. Le aree di servizio di seguito riportate di cui al titolo 5° delle Norme di Attuazione al P.R.G. urbanisticamente destinate ad opere e impianti pubblici e le aree a parcheggio pubblico sono esenti dall'I.C.I. salvo che il Comune ed altro Ente pubblico realizzi le opere stesse. In questo caso le aree utilizzate sono assoggettate ad I.C.I. in via retroattiva per il periodo di anni cinque decorrenti dalla data di acquisizione tramite procedura espropriativa, ovvero compravendita. La base imponibile I.C.I. sarà pari all'indennità di esproprio o al prezzo di compravendita.

OPERE E IMPIANTI PUBBLICI	
art. 80	Zone per attrezzature di servizio.
art. 81	Zone per attrezzature sportive e ricreative di livello comunale.
art. 82	Zone per attrezzature sportive e ricreative di livello sovracomunale.
art. 84	Zone di verde pubblico attrezzato.
art. 86	Cimiteri e aree di rispetto cimiteriale.
art. 88	Discariche di inerti.
art. 87	Zone per servizi e attrezzature tecnologiche.
AREE E INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' - Viabilità	
art. 98	Parcheggi pubblici.

Art. 7 Assimilazioni ad abitazione principale

1. Ai sensi degli artt. 52 e 59, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 446/97, le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti e affini in linea retta entro il I° grado, sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente. A queste abitazioni, qualora non esenti dall'imposta ai sensi del D.L. 93/2008, convertito con modificazioni dalla L. 126/2008, è applicata l'aliquota prevista per le abitazioni principali e, nei casi in cui il familiare residente non risulti soggetto passivo del medesimo immobile, la detrazione di cui all'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 504/92.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 56, della L. 662/96 e dell'art. 52 del D.Lgs. 449/97, sono considerate abitazioni principali le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa sia tenuta a disposizione.
3. Nei casi di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni di cui all'art. 6.

Sentiti gli interventi di alcuni consiglieri i quali convengono di apportare al regolamento le modifiche sopra esposte;

Acquisiti i preventivi pareri espressi favorevolmente ai sensi dell'art. 81 – p.1) del vigente T.U.LL.RR.O.C. e precisamente:

- regolarità tecnico – amministrativa da parte del funzionario responsabile del servizio I.C.I.;
- regolarità contabile da parte del funzionario contabile;

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Visto lo Statuto Comunale adottato con deliberazione consiliare n. 8 dd. 29.04.1994;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 0 su n. 11 Consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di apportare al vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) le modifiche in narrativa enunciate ed inserite nel nuovo testo di regolamento I.C.I. che è composto da n. 18 articoli e che si approva con la presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

- 2) di dare atto che il presente regolamento entrerà in vigore dal 1° gennaio 2009 ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446 dd. 15.12.1997;
- 3) di stabilire che il regolamento stesso, unitamente al presente atto, dovrà essere comunicato ex art. 52 2° comma del cennato decreto, al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui esso sarà divenuto esecutivo e dovrà essere reso pubblico mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale;
- 4) di incaricare il responsabile dell'Ufficio tributi a dare la massima pubblicità del presente provvedimento;
- 5) dare atto che la presente deliberazione è esecutiva a pubblicazione avvenuta a' sensi dell'art.79, c. 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

s u c c e s s i v a m e n t e

stante l'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento, ad unanimità di voti favorevoli legalmente espressi, delibera l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 79 – 4° comma, del vigente T.U.LL.RR.O.C.;

- 6) di dare evidenza del fatto, e ciò ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993 n. 13, che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla giunta comunale, da parte di ogni cittadino, ex art. 97, comma 9, del T.U. delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.G.R. n. 4/L del 27.02.1995 e s.m., durante il periodo di pubblicazione, nonché il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, entro 120 giorni, ovvero giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 2, lett. b) della legge 06.12.1971 n. 1034, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.